Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 novembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° novembre 1957, n. 1058.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo, in cinque esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di caserme per la Guardia di finanza nelle località che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in cinque esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni per ogni esercizio a partire dal 1957-58.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili in quelli successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvederà riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 7 novembre 1957, n. 1059.
Soppressione del ruolo transitorio dei contabili della Marina militare, istituito con l'art. 11 del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, e inquadramento del personale nel ruolo ordinario dei contabili di Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il ruolo transitorio della carriera esecutiva del personale contabile della Marina militare di cui al quadro 50-*c*, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

Gli iscritti nel ruolo predetto sono inquadrati, con decorrenza 6 settembre 1956, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina militare, di cui alla tabella n. 6, annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e prendono posto nel ruolo, nell'attuale ordine di anzianità relativa, con la propria anzianità assoluta, dopo l'ultimo iscritto alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1956, n. 915.

E' estesa ad essi l'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 915.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1060.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Tanaro ricadente nelle provincie di Cuneo, Savona ed Imperia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Cuneo in data 1° dicembre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Tanaro in provincia di Cuneo, Savona ed Imperia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 6221 in data 15 dicembre 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128284 in data 4 giugno 1957, del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il bacino dell'Alto Tanaro, ricadente nelle provincie di Cuneo, Savona ed Imperia, esteso per ha. 36.910, e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1957

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 15. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 1061.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del Carmine e del Monte Caruso (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 10 dicembre 1955, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio del Carmine e Monte Caruso in provincia di Potenza;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3928 del 7 agosto 1956 del Ministero dei lavori pubblici e n. 128285 in data 4 giugno 1957 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio del Carmine e Monte Caruso, ricadente nella provincia di Potenza, esteso per ha. 34.463, e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente,

forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

COLOMBO — TOGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 16. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1062.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, che dà esecuzione allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia del 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo tra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso a Parigi il 12 giugno 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, che dà esecuzione allo scambio di Note fra l'Italia e la Francia effettuato in Roma il 18 gennaio 1955 relativo all'Accordo fra il Tesoro italiano ed il Comitato degli obbligazionisti della Compagnia ferroviaria Danubio-Sava-Adriatico, concluso in Parigi il 12 giugno 1954, con Protocollo addizionale di pari data;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'onere di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1955, n. 1557, è portato da lire 90 milioni a lire 90.347.358.

Alla maggiore spesa di lire 347.358 si farà fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 10. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1957, n. 1063.

Soppressione degli archivi notarili mandamentali di Sogliano al Rubicone, Civitella di Romagna e Saludecio (distretto notarile di Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale vennero istituiti gli archivi notarili mandamentali di Sogliano al Rubicone, Civitella di Romagna e Saludecio;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato che tutti gli atti conservati nei detti archivi notarili mandamentali sono andati completamente distrutti a seguito dei precorsi eventi bellici e che pertanto gli archivi in parola hanno di fatto cessato di funzionare;

Viste le deliberazioni dei Comuni interessati tendenti ad ottenere la formale soppressione;

Visto il parere espresso dal Conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Forlì in data 1° ottobre 1956;

Visto il parere espresso dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì in data 11 febbraio 1957;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Gli archivi notarili mandamentali di Sogliano al Rubicone, Civitella di Romagna e Saludecio (distretto notarile di Forlì) sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1957

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 7. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1957, n. 1064.

Mutamento della denominazione del comune di Chianciano, in provincia di Siena, in quella di « Chianciano Terme ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Chianciano (Siena) in data 7 dicembre 1956, n. 182, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune sia mutata in quella di « Chianciano Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Siena in data 18 giugno 1957, n. 86, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento di denominazione di cui trattasi;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Chianciano, in provincia di Siena, è mutata in quella di « Chianciano Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, *foglio n.* 17. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1957.
Variante al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, concernente la radiazione dei motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana I » dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1957, registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 255, concernente radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dei motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana I »;

Considerato che la decorrenza della radiazione suddetta deve essere fissata alle ore 24 del 30 settembre 1957 anzichè alle ore 24 del 31 luglio 1957, come indicato nel citato decreto del Presidente della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I motopescherecci « Maria Anna » e « Luciana I », di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1957 citato nelle premesse, sono radiati, a decorrere dalle ore 24 del 30 settembre 1957, dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1957
Registro n. 38 *Marina, foglio n.* 22

(6422)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1957.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 18 ottobre 1956, 20 dicembre 1956, 2 gennaio 1957, 12 gennaio 1957, 23 febbraio 1957, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 28 novembre 1956 (registro n. 26, foglio n. 175), l'11 febbraio 1957 (registro n. 4, foglio n. 394), il 18 febbraio 1957 (registro n. 5, foglio n. 321), il 18 febbraio 1957 (registro n. 5, foglio n. 322), il 6 aprile 1957 (registro n. 10, foglio n. 175);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 31 luglio 1957;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea di olio di anilina, carbone attivo e dicloretano, per la fabbricazione di acido ascorbico e solfamidici in genere.

La quantità minima di ciascuna merce da ammettersi alla temporanea importazione ed il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti sono rispettivamente stabiliti in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 2.

E' ripristinata, per la durata di sei mesi, la concessione d'importazione temporanea, concernente « datteri freschi o secchi per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione ed impacco », prorogata per ultimo, fino al 4 maggio 1957, col decreto Ministeriale 18 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1957, con le modifiche stabilite col decreto Ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1957.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite, ripristinate o prorogate con i contrassegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Alcool etilico, da impiegare nella produzione della celluloide (con validità fino al 15 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 2 gennaio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 15 marzo 1957).	16 settembre 1957	15 marzo 1958
2. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati o per altre lavorazioni (con validità fino all'8 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	9 settembre 1957	8 marzo 1958
3. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	22 settembre 1957	21 marzo 1958
4. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	18 settembre 1957	17 marzo 1958
5. Capperi al sale, per essere crivellati nelle diverse qualità, ulteriormente salati e confezionati in fusti da kg. 100, 50, 25 (peso netto per ciascun fusto) (con validità fino al 16 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 20 dicembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1957).	17 settembre 1957	16 marzo 1958
6. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	28 settembre 1957	27 marzo 1958
7. Ferro ed acciaio, laminati a caldo, in vergella o bordione, in rotoli o in matasse; e nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo, per la fabbricazione di: *a*) filo di ferro e di acciaio, del diametro fino a mm. 5, temperato o non, in rotoli o in barrette, eventualmente verniciate; *b*) piattina (nastrino) liscia o scanalata, ottenuta mediante laminazione a freddo, anche da filo, temperato o non, in rotoli o in barrette, con larghezza compresa fra mm 2 e mm. 20 e spessore compreso fra mm. 0,4 e mm. 1,8; *c*) filo di acciaio, laminato ad u, ottenuto da piattina di cui alla precedente lettera *b*) mediante sagomatura a freddo, temperato o non, in rotoli o in barrette (con validità fino al 26 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	27 settembre 1957	26 marzo 1958
8. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	22 settembre 1957	21 marzo 1958
9. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni, cakes, biscotti di vario tipo) (con validità fino al 27 settembre 1957).	Decreto Ministeriale 23 febbraio 1957 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 13 maggio 1957).	28 settembre 1957	27 marzo 1958

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1957

Il Ministro per il commercio con l'estero
CARLI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 26 ottobre 1957
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 328. — BENNATI

(6478)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1957.

Diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la Zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio, nei limiti dell'onere derivante dall'amministrazione dei generi agevolati ed in rapporto all'ammontare delle spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati che risulta affidato alla Camera di commercio, industria e agricoltura di quel capoluogo;

Vista la deliberazione n. 343/10 di quella Giunta generale, concernente

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'esercizio 1957-58;

2) la proposta, agli effetti del citato art 3, delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante lo stesso esercizio 1957-58:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 150409 del 12 agosto 1957, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti fissi di cui trattasi vengano stabiliti, per l'esercizio corrente, nella misura suindicata;

Visto l'allegato alla citata deliberazione da cui risulta una previsione per le spese di funzionamento del servizio della Zona franca di Gorizia di L. 11.528.286;

Tenuto conto, peraltro, che l'efficacia della citata legge n. 1438 viene a scadere il 31 dicembre 1957 e che, in conseguenza, si rende necessario limitare al solo 1° semestre dell'esercizio 1957-58 il fabbisogno predetto;

Accertato che i diritti fissi sono stati determinati nella stessa misura di quelli stabiliti per l'esercizio precedente il che fa presumere un gettito non inferiore a L. 5.000.000 pari cioè alla metà della misura massima del contributo di L. 10.000.000 stabilito a favore della Camera di commercio suindicata per le spese di funzionamento del servizio, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3, della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'esercizio 1957-1958 e limitatamente al 31 dicembre 1957, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 2 il chilogrammo per il caffè;
lire 1 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 2,50 per anidro per gli spiriti;
lire 1,50 il litro per la benzina;
lire 0,25 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1957
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 203

(6425)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.Ge.L.I.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939. n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'istituzione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.Ge.L.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1957, con il quale l'Ente predetto è stato soppresso e posto in liquidazione;

Visto il decreto Ministeriale del 22 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1957, n. 163, concernente la nomina del liquidatore dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art 4 della cennata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonchè dell'art. 5 della stessa legge;

Considerato che le operazioni liquidatorie non sono state ultimate entro il termine di sei mesi, fissato dal citato decreto Ministeriale del 22 maggio 1957, stante il protrarsi di alcune pendenze amministrative;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposto Ufficio liquidazioni, costituito presso lo stesso Ministero, le operazioni di liquidazione del prefato Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.Ge.L.I.) sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge, a decorrere dal 21 novembre 1957 ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1957

Il Ministro - MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1957
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 238. — FLAMMIA

(6491)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1957.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Castelguglielmo e Trecenta, in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa del Polesine, con sede in Rovigo, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Castelguglielmo e Trecenta, in provincia di Rovigo, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1957.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1957 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1957, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 15 della legge 11 aprile 1955, n. 294, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1956 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1957 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1956 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni, e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle Compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 14 novembre 1957

Il Ministro: GAVA

(6395)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1957.

Avocazione al Ministero del tesoro delle operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1021, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1957, con il quale è stata disposta la soppressione e messa in liquidazione dell'Ente predetto;

Ritenuta la opportunità di avocare al Ministero del tesoro e di affidare all'apposito Ufficio liquidazioni costituito presso lo stesso Ministero le operazioni di liquidazione del medesimo Ente;

Decreta:

Le operazioni di liquidazione dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche ed Alberghiere sono avocate al Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ed affidate all'apposito Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della prefata legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1957
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 335

(6492)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 12 agosto 1957, n. 752 « Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 30 agosto 1957:

all'art. 12, penultima linea, ove è detto: « ... di emissione *e* ad una delle aziende ... », leggasi: « ... di emissione *o* ad una delle aziende ... »;

all'art. 21, ultima linea, ove è detto: « dell'art. 50. », leggasi: « dell'art. 47. »;

all'art. 26, ultima linea, ove è detto: « ... ad *essa* attribuito », leggasi: « ... ad *esse* attribuito ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Vercelli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici

Con decreto in data 28 settembre 1957, n. 330-225, dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale maggiore di Vercelli viene autorizzato ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(6436)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Schillaci Ventura Carmelo, residente nel comune di Roma, il 9 dicembre 1957;

Falvella Francesco, residente nel comune di Salerno, il 20 dicembre 1957;

Massidda Carlo, residente nel comune di Mogoro, distretto notarile di Oristano, il 27 dicembre 1957.

(6435)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Bergamini Palmiro, già esercente in Valenza Po, via Trieste, 10.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 627-AL.

(6307)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Garavelli Cesare, già esercente in Valenza Po, via F Cavallotti, 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 628-AL.

(6308)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 8923 del 12 novembre 1957 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brescia, concernenti la soppressione degli articoli 18, 19 e 20 e variazioni agli articoli 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 25, 28 e 29, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nelle sedute del 18 aprile 1955 e 9 febbraio 1957.

(6427)

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche dei torrenti Tresa, Moiano, rio Maggiore e Maranzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 31 luglio 1957, n. 2613, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1957, registro n. 33, Lavori pubblici, foglio n. 353, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione dei torrenti Tresa, Moiano, rio Maggiore e Maranzano nei territori dei comuni di Paciano, Castiglione del Lago, Panicale e Città della Pieve e interessanti i beni compresi nel perimetro indicato nella corografia al 25:000, in data 2 febbraio 1957, che fa parte integrante del decreto stesso.

(6428)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni siti in comune di Grosseto

Con decreto 31 agosto 1957, n. 948, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni riportati nel catasto del comune di Grosseto al foglio n. 59, particelle 2, 5-*b* e 7-*b*, della superficie di mq. 33.454.

(6403)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti in data 25 ottobre 1957 (registro n. 23 Agricoltura, foglio n. 41) è stato disposto nei confronti della ditta SCARAMELLA Matteo fu Domenico la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », inscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4223, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

(6356)

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

E.T.F.A.S.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Buddusò (Sassari), di complessivi ettari 19.41.68, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1603 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 supplemento ordinario) nei confronti della ditta LEDDA CAMPUS Antonia fu Giovanni e trasferiti all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, è determinata in L. 473.283,75 (lire quattrocentosettantatremiladuecentottantre e cent. 75), salvo definitivo provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 novembre 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6319)

Opera valorizzazione Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Scandale (Catanzaro), di complessivi ettari 250.21.80, espropriati in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 698, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ANANIA Luigi fu Giuseppe, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 15.653.041 (lire quindicimilioniseicentocinquantatremilaquarantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 12 settembre 1951.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n. 8, particella n. 10, classe —.

Corrige

Foglio n. 8, particella n. 10, classe I.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Cassano Jonio (Cosenza), di complessivi ettari 179.40.20, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 novembre 1951, n. 1390 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 28 dicembre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta CHIDICHIMO Luigi fu Francesco, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 9.926.016 (lire novemilioninovecentoventiseimilasedici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 15 marzo 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono come appresso:

Errata

Premessa ed art. 1, superficie Ha. 182.54.10.

Allegato:
foglio n. 27, particella n. 8, superficie Ha. 54.47.70;
foglio n. 27, particella n. 8, reddito dominicale L. —;
foglio n. 27. particella n. 9/*A*, superficie Ha. 60.69.40;
foglio n. 27, particella n. 9/*A*, reddito dominicale L. —;
totale corpo 1/*A*, superficie Ha. 115.17.10;
foglio n. 44. particella n. 4/*A*, superficie Ha. 67.37.00;
foglio n. 44, particella n. 4/*A*, reddito dominicale L. —;

Riepilogo generale:
corpo 1/*A*, superficie Ha 115.17.10;
corpo 1/*B*, superficie Ha. 67.37.00;
in complesso Ha. 182.54.10.

Corrige

Premessa ed art. 1, superficie Ha. 179.40.20.

Allegato:
foglio n. 27, particella n. 8, superficie Ha. 54.47.40;
foglio n. 27, particella n. 8, reddito dominicale L. 10.350,07;
foglio n. 27. particella n. 9/*A*, superficie Ha. 56.78.30;
foglio n. 27, particella n. 9/*A*, reddito dominicale L. 1.476,36;
totale corpo 1/*A*, superficie Ha. 111.25.70;
foglio n. 44. particella n. 4/*A*, superficie Ha. 68.14.50;
foglio n. 44, particella n. 4/*A*, reddito dominicale L. 20.443,50;

Riepilogo generale:
corpo 1/*A*, superficie Ha. 111.25.70;
corpo 1/*B*, superficie Ha. 68.14.50;
in complesso Ha. 179.40.20.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6408)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Scandale (Catanzaro), di complessivi ettari 63.34.70, espropriati in forza del decreto Presidenziale 16 settembre 1951, n. [illegible] (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 227 del 3 ottobre 1951, supplemento ordinario) nei confronti della ditta ZURLO Gaetano ed Antonio fu Rodolfo, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 3.069.843 (lire tremilionisessantanovemilaottocentoquarantatre), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Tale indennizzo non comprende la particella boschiva n. 11 del foglio n. 3, di ettari 11.52.70, per la quale sarà provveduto successivamente.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 16 ottobre 1951.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Bollettino della 20ª estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie emesse in dipendenza del decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Si notifica che nelle operazioni eseguite nell'ottobre 1957, sono state estratte le sottoindicate cartelle ordinarie 4,50 % di Credito comunale e provinciale.

Unitarie:
71 72 73 74 75 - 171 - 172 173 174 175 766 767 768 769 770 1116 1117 1118 1119 1120 1896 2291 - 2292 2293 2294 2295 2956 2957 2958 3166 3167 3168 3169 3170 3681 3682 3683.

Quintuple:
336 337 338 339 340 1051 1052 - 1053 1054 1055 - 1391 1392 1393 1394 1395 1706 1707 1708 1709 1710 1886 1887 1888 1889 1890 - 1966 1967 1968 2557 2558 - 2559 2560 2561 2692 3082 3237 3238 3239 - 3240 3241.

Decupli:
280 281 282 529 - 530 531 1303 1304 1305 1312 - 1313 1314 1429 1430 1431 1615 1616 1617 1657 1658 1659 1755 1756 1757 1911 1912 1913 - 2163 2928 - 2929 - 3042 3043 3044 3585 3586 3720 3721 - 3722.

Ventupli:
61 62 279 280 381 382 405 406 437 438 719 - 720 745 746 801 802 845 846 1103 1104 1447 1847 1848 1958 2127 2128 2217 2218 - 2383 2384 2531 2582 - 2587 2588 3507 3508 3669 3670 3706 3745 3746.

Cinquantupli:
20 76 137 141 206 237 279 289 389 - 584 634 - 644 682 846 863 872 916 1348 1494 1503 1586 1599 1695 1747 1811 1820 1839 1866 2199 2228 2348 2373 - 2401 2616 2716 2737 2764 2831 2897 3081 3117 3241 3257.

Le cartelle sopra indicate cessano di fruttare interesse col 31 dicembre 1957.

Il rimborso del capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1958 in seguito a domanda su carta semplice dei rispettivi possessori e dietro presentazione dei titoli al portatore, o dei certificati nominativi comprendenti le cartelle estratte.

Le domande di rimborso potranno essere presentate direttamente a questa Direzione generale in via Goito n. 4, se i richiedenti risiedono nella provincia di Roma, o a mezzo dell'Ufficio provinciale del tesoro, se risiedono nelle altre Provincie.

I mandati di rimborso saranno esigibili presso le Sezioni di tesoreria provinciale.

Roma, addì 18 novembre 1957

Il direttore generale: NUVOLONE

(6479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 267

Corso dei cambi del 20 novembre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,85	624,81	624,82	624,81	624,83	624,80	624,81	624,83
$ Can.	649,75	650,25	649,50	650 —	650,10	650 —	650 —	649,80	650 —	650,25
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,815	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,44	90,40	90,42	90,42	90,40	90,45	90,42	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,60	87,56	87,60	87,58	87,55	87,60	87,58	87,60	87,59	87,60
Kr Sv.	120,80	120,76	120,76	120,76	120,70	120,80	120,78	120,80	120,80	120,80
Fol.	164,83	164,80	164,82	164,82	164,80	164,83	164,83	164,84	164,83	164,80
Fr B.	12,49	12,505	12,505	12,5075	12,5025	12,50	12,5075	12,497	12,50	12,49
Fr Fr.	148,20	148,07	148, .5	148,09	148,10	148,10	148,06	148,20	148,10	148 —
Fr Sv. acc.	142,81	142,75	142,76	142,75	142,75	142,80	142,77	142,80	142,80	142,77
Lst.	1752,35	1751,75	1751,75	1752 —	1751,50	1752,25	1751,625	1752,50	1752,25	1752 —
Dm. occ.	148,78	148,73	148,78	148,76	148,60	148,78	148,75	148,80	148,77	148,77
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,04	24,0375	24 —	24,05	24,0375	24,02	24,04	24,04

Media dei titoli del 20 novembre 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,75
Id. 3,50 % 1902	61,90
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	81,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,35
Id. 5 % 1936	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	650 —
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,58
1 Corona svedese	120,77
1 Fiorino olandese	164,825
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,075
1 Franco svizzero acc.	142,76
1 Lira sterlina	1751,812
1 Marco germanico	148,755
1 Scellino austriaco	24,037

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1957, il sig. Domenico Timpano è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Armando Diaz », con sede in Belvedere Spinello, in sostituzione del sig. Francesco Saverio Basta.

(6316)

Sostituzione del commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1957, il prof. ing. De Montemajor Lorenzo è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia, in sostituzione del dott. Filippo Piscopo, per la durata di mesi quattro.

(6372)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa A.C.L.I. « Terrazzieri ed edili », con sede in Priverno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1957, il dott. Ubaldo Palliccia è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa A.C.L.I. « Terrazzieri ed edili », in Priverno, in sostituzione dello geom. Alessandro Centauri, dimissionario.

(6313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Lopinto, nato a Gioia del Colle il 4 giugno 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Bari in data 13 maggio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-47.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(6414)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10183 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1762 R Gab., con cui alla signora Maria Zangerle, nata a Tirolo il 25 dicembre 1899, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zanella;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 settembre 1957 dalla predetta signora Zanella Maria, in atto residente a San Leonardo in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223 Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 luglio 1935, n. 1762 R Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Zanella Maria, nata a Tirolo il 25 dicembre 1899, viene ripristinato nella forma tedesca di Zangerle.

Il sindaco del comune di San Leonardo in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dei paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(6376)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Ziani Gisella in Pavletic intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio di data 5 giugno 1931, n. 45/85-I, nella forma originaria e precisamente da « Ziani » in « Cijan »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300:11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 5 giugno 1931, n. 45/85-I, nel senso che il cognome della signora Ziani Gisella in Pavletic, nata a Peci il 27 gennaio 1919 e residente a Savogna d'Isonzo Rupa, via Aosta n. 9, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Cijan ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 11 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(6377)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorsi per esami per il conferimento di tre posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale di Ragioneria della sede centrale; di venti posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo A del personale amministrativo delle Rappresentanze provinciali; di dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo organico di gruppo B del personale di Ragioneria delle rappresentanze provinciali; di trenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo organico di gruppo C del personale centrale e provinciale.

Con deliberazione 18 settembre 1957, n. 279(14/O.G.) del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:

I) a tre posti di vice segretario di ragioneria in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale di Ragioneria della sede centrale;

II) a venti posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale amministrativo delle Rappresentanze provinciali;

III) a dieci posti di vice ragioniere in prova nel ruolo organico di gruppo *B* del personale di Ragioneria delle rappresentanze provinciali;

IV) a trenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo organico di gruppo *C* del personale Centrale e provinciale.

Ai concorsi di cui ai numeri I), II) e IV) non possono partecipare le donne. Al concorso di cui al n. III) l'assunzione del personale femminile potrà essere effettuata nel limite di due unità.

Il concorso di cui al n. II) è riservato agli invalidi di guerra o agli ex combattenti decorati al valor militare.

Art. 1.

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per il concorso di cui al n. I) il diploma di laurea in economia e commercio. Per il concorso di cui al n. II) il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali. Le predette lauree debbono essere state conseguite presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica:

per il concorso di cui al n. III), il diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

per il concorso di cui al n. IV), il diploma di scuola media di 1° grado.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore:

per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

per i profughi dai territori esteri;

per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

h) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle disposizioni in vigore;

i) per coloro che siano mutilati od invalidi per causa di servizio a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti di età debbono riferirsi alla data del presente bando.

Il limite massimo di età di anni 30 è infine elevato:

l) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio, vivente alla data medesima;

n) nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria (art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465).

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alle lettere *m*) e *n*) e tutte e tre con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè non si superino complessivamente 45 anni.

L'elevazione di cui alle lettere da *g*) a *i*) assorbe ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 45.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati dei ruoli organici dell'Opera nazionale invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli transitori delle Amministrazioni dello Stato;

C) essere cittadino italiano;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra Ufficio del personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Coloro che intendessero partecipare a più di un concorso, dovranno presentare, per ciascuno di essi, domanda separata.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio.

Le domande di partecipazione ai concorsi di cui ai numeri II), III) e IV) dovranno contenere la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito — i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487, del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato senzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria

dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione, privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalidi per servizio;

h) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

n) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengano alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Art. 4.

Le graduatorie sono approvate con deliberazione del presidente dell'Opera nazionale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 1 lett. *A*) o copia autenticata notarile in carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo da L. 100, l'analogo certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 1 del presente bando, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza di cui al precedente art. 3.

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale dello Stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nel secondo caso dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

f) certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero, dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, e esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie, assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

g) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza nel Comune per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

h) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *f*), e *h*) del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *h*).

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Tutti i documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *b*), e *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 4 purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *l*) ed *m*) del precedente art. 1.

Art. 7.

Le domande o i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3, saranno considerati privi di efficacia, ai fini dei presenti concorsi, anche se siano spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 4 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione dal presidente dell'Opera.

Art. 8.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

A) *per il concorso di cui al n.* I):

a) diritto amministrativo;
b) ragioneria e contabilità dello Stato;
c) istituzioni di diritto civile e commerciale;
d) scienza delle finanze ed economia politica;
e) elementi di statistica;
f) ordinamento giuridico ed amministrativo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*).

B) *per il concorso di cui al n.* II):

a) diritto civile e commerciale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) economia politica e scienza delle finanze;
d) nozioni di statistica;
e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra con particolare riguardo al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*).

C) *per il concorso di cui al n.* III).

a) elementi di diritto amministrativo;
b) ragioneria della pubblica Amministrazione e contabilità generale dello Stato;
c) elementi di scienza delle finanze e statistica;
d) nozioni sull'ordinamento dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*).

D) *per il concorso di cui al n.* IV:

a) prova scritta:
1) componimento di italiano;
2) problema di aritmetica elementare;
b) prova orale:
nozioni sull'ordinamento fondamentale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra; diritti e doveri dell'impiegato; elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia; elementi della storia d'Italia dal 1815.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, alla data di approvazione della graduatoria; detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il decimo di quelli di cui al concorso numeri I) e II) ed il quinto di quelli relativi ai concorsi di cui ai numeri III) e IV)

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione per il personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 8° di gruppo *A* dell'Ente per i vincitori del concorso di cui al n. I) e II) e per il grado 8° di gruppo *B* dell'Ente per i vincitori del concorso di cui al n. III) e per il grado 10° di gruppo *C* dell'Ente per i vincitori del concorso di cui al n. IV).

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione per il personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

Coloro che non raggiungessero la sede loro assegnata, verranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 61 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verranno nominate le Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Roma, addì 30 ottobre 1957

Il presidente: PIZZORNO

(6418)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 248);

Visto i decreti Ministeriali in data 20 agosto 1956 (registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1956, registro n. 14 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 185); in data 22 agosto 1956 (registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1956, registro n. 19 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 134), di modifica dell'art. 5 del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 23 ottobre 1956, con il quale è stata nominata la Commissione di esami (registrato alla Corte dei conti addì 10 gennaio 1957, registro n. 20 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 248);

Visto il decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1957, con il quale viene modificata la composizione della Commissione di esami (registrato alla Corte dei conti addì 22 marzo 1957, registro n. 27 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 236);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Categoria motoristi

1. Tartaglia Nicolangelo	punti 890,16
2. Guarducci Marcello	» 874,88
3. Patri Salvatore	» 867,60
4. Pelliccioni Luigi	» 842,40
5. Lavorenti Severino	» 818,46
6. Dal Bosco Erminio	» 769,42
7. Cagna Eligio	» 767,44
8. Carrer Rolando	» 711,08

Categoria montatori

1. Provera Primo	punti 836,08
2. Calaminici Orlando	» 808,84
3. Ampollini Guerrino	» 753,24
4. Novellini Guerrino	» 745,42

Categoria marconisti

1. Cignoni Spirito . punti 857,44
2. Scala Giovanni » 802,38
3. Da Re Alberto » 784,84
4. Abis Alberto » 782,28
5. Borgatti Adelmo » 773,86

Categoria armieri

1. Aureli Emilio . . punti 928,88
2. Matta Giovanni » 763,16
3. Catella Marco » 736,76
4. Sannito Francesco » 720,02

Categoria elettricisti

1. Ludovici Mario . . . . punti 948,78
2. Rafanelli Giacomo » 892,78
3. Scialpi Filiberto » 877,44
4. Pizzorusso Carlo » 828,76
5. Giacon Ettore » 823,96
6. Borrelli Giuseppe » 814,80
7. Ludovici Enzo » 713,20

Categoria automobilisti

1. Coluzzi Fernando punti 791,84
2. Carossa Giuseppe » 782,18
3. Capuzzi Mario » 712,42
4. Cavaggion Antonio » 711,44
5. Tarzia Mario » 702,64

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ***novembre*** 1957
Registro n. 12 ***Difesa-Aeronautica, foglio n.*** 319. — Rapisarda

(6439)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il bando di concorso per 1 posti di medico condotto vacanti al 31 novembre 1955, approvato con decreto prefettizio n. 35682 del 30 maggio 1956;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei nel concorso per tre posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955:

1. Mastrogiovanni Giovanni . punti 65,07
2. Passarelli Vincenzo » 61,17
3. Mensurati Amos » 60,53
4. Niccoli Piero » 60,51
5. Caroli Enrico » 59,84
6. Nardi Alberto punti 59,50
7. Giaquinto Ranieri » 59,31
8. Parpagnoli Riccardo » 59,30
9. Puggelli Amelio » 58,82
10. Cerboni Enrico » 57,45
11. Castrati Pier Luigi » 56,58
12. Clementi Italo » 56,25
13. Lulli Paolo » 56,06
14. Vezzosi Bruno » 55,51
15. Seri Franco » 55,38
16. Bordoni Riccardo » 54,23
17. Sassone Walter » 53,87
18. Gallo Franco » 53,73
19. Zanardi Giuseppe » 53,72
20. De Bonfioli Cavalcabò Guido » 53,68
21. Formenti Franco » 53,21
22. Paci Pietro » 53,06
23. Checchi Luigi » 52,10
24. Franci Aroldo » 51,98
25. Casavola Leonardantonio » 51,65
26. Santini Leonardo » 51,36
27. Pucci Gerardo » 51,17
28. D'Alessio Roberto » 51,01
29. Citi Silvano » 50,35
30. Luzzi Raimondo » 49,55
31. Barbera Pasquale, invalido per servizio » 49,18
32. Vincenti Enzo » 48,03
33. Abeniacar Franco » 47,50
34. Rombolà Francesco » 47,30
35. Fusi Renzo, coniugato » 47,22
36. Segni Pier Luigi, celibe » 47,22
37. Conti Roberto » 47,05
38. Lucarella Agostino » 46,54
39. Marturano Giovambattista » 46,39
40. Palma Antonio » 46,08
41. De Vincentiis Giuseppe » 45,64
42. Rosati Emilio » 45,17
43. Formiconi Giancarlo » 43,75
44. Cioppa Aldo » 38,00

Firenze, addì 12 luglio 1957

Il prefetto: Benussi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 3689 San. del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte vacanti al 30 novembre 1955 a fianco segnate:

1) Mastrogiovanni dott. Giovanni: condotta Isolotto-Firenze;
2) Passarelli dott. Vincenzo: condotta 9ª Prato;
3) Mensurati dott. Amos: condotta Montebonello-Pontassieve.

Firenze, addì 6 novembre 1957

Il prefetto: Adami

(6388)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.